

COMUNE DI MADESIMO
Provincia di Sondrio

VERIFICA INESISTENZA DI CAUSE CHE COMPORTANO IL DIVIETO DI ASSUNZIONE

Ai fini della predisposizione del programma triennale del fabbisogno, occorre preliminarmente verificare se, con riferimento al triennio 2024-2026, l'ente incorra in qualche causa che, ai sensi della vigente normativa, comportano il divieto di assunzione di personale.

L'analisi delle casistiche contemplate nei provvedimenti che riguardano tale materia porta ai seguenti esiti:

CASISTICA	SANZIONE E RIFERIMENTO NORMATIVO	SITUAZIONE DEL COMUNE DI MADESIMO
Piano triennale dei fabbisogni del personale.	Le PA che non provvedono all'adozione del piano triennale dei fabbisogni "non possono assumere nuovo personale" (art. 6, c. 2 e c. 6, D.lgs. n. 165/2001, come sostituiti dall'art. 4, comma 1, D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75).	Con il presente provvedimento si provvede all'adozione del piano triennale dei fabbisogni del personale 2024-2026, il quale verrà ricompreso nel quale Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO), la cui scadenza per l'anno 2024 è fissata al 15/04/2024.
Eventuale rimodulazione della dotazione organica.	Le PA che non provvedono, in sede di definizione del piano triennale dei fabbisogni, ad indicare la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati "non possono assumere nuovo personale" (art. 6, c. 3 e c. 6, D.lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. d), D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75).	Nel presente provvedimento è indicata la consistenza della dotazione organica ed è verificata la necessità di una sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati in applicazione delle linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter del D.lgs. 165/2001 introdotto dall'art. 4, comma 3 del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75.
Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e situazioni di soprannumero	Le amministrazioni che non effettuano la ricognizione annuale della consistenza del personale, al fine di verificare situazioni di soprannumero o di eccedenza, "non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere" (art. 33, comma 1 e 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 16, comma 1, della L. 12 novembre 2011, n. 183).	Con la presente delibera si verifica l'assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà.
Conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra	In caso di mancato conseguimento del saldo, è disposto il divieto assoluto di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualunque tipologia	Il Comune ha conseguito un saldo positivo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali nel 2022, come risulta

<p>entrate finali e spese finali nel 2021</p>	<p>contrattuale. I relativi atti sono affetti da nullità. Il divieto si applica nell'anno successivo a quello di inadempienza (quindi nel 2017) (art. 1, comma 723, lett. e), L. 208/2015).</p>	<p>dal rendiconto approvato con delibera di C.C. n. 12 del 26/05/2023.</p>
<p>Invio entro il 31 marzo della certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali</p>	<p>Divieto per gli enti che non provvedono all'invio di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. Divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione.</p>	<p>Il Comune ha provveduto all'invio entro il 31 marzo 2019 della certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali (anno 2018). L'adempimento dal 2020 non è più previsto.</p>
<p>Adozione di piani triennali di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione di ostacoli che impediscono la pari opportunità di lavoro tra uomini e donne</p>	<p>La mancata adozione dei piani comporta il divieto di assumere nuovo personale compreso quello delle categorie protette (art. 6, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001 come richiamato dall'art. 48 comma 1, del D.lgs. n. 198/2006.</p>	<p>Con deliberazione di G.C. n. 8 del 20/01/2023 è stato approvato il piano di cui all'art. 48, comma 1, del D.lgs. n. 198/2006 (piano azioni positive) per il triennio 2023/2025.</p>
<p>Adozione di "un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance"</p>	<p>La mancata adozione del piano della performance comporta il divieto "di procedere ad assunzioni di personale e di conferire incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati" (quinto comma dell'art. 10 del d.lgs. 150/2009).</p>	<p>Il Comune di Madesimo non è obbligato a redigere il piano della performance, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, poiché l'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (anche dopo le recenti modifiche introdotte dall'art. 8 del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 74) non rientra fra le norme di principio cui i Comuni devono adeguare i propri ordinamenti entro il 22 dicembre 2017, ma fra quelle per la cui attuazione si procede tramite accordo da sottoscrivere ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997 in sede di Conferenza unificata. Con delibera G.C. n. 35 del 09/04/2024 è stato comunque approvato il piano degli obiettivi e della performance per il triennio 2024/2026.</p>
<p>Obbligo di contenimento della spesa di personale con</p>	<p>Art. 1, comma 562, L. 296/2006 Art. 1, comma 762, L. 208/2015.</p>	<p>Il Comune ha rispettato e rispetta nel presente documento programmatico l'obbligo di</p>

<p>riferimento al valore del 2008 (comuni che nel 2015 non erano soggetti al patto di stabilità interno)</p>		<p>contenimento della spesa di personale con riferimento al valore del 2008 (vedere allegato D)</p>
<p>Rispetto dei termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche</p>	<p>Divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo (il divieto permane fino all'adempimento da parte degli enti). (art. 9, c. 1-quinquies, del D.L. 24/06/2016, n. 113, come convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160)</p>	<p>Il Comune ha provveduto ad approvare il Bilancio di previsione 2024/2026 con deliberazione di C.C. n. 5 del 19.02.2024, il rendiconto 2022 con deliberazione di C.C. n. 12 del 26/05/2023 e a trasmettere i suddetti documenti alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche. Con delibera di C.C. n. 13 del 26/05/2023 è stato adottato l'esercizio della facoltà prevista dal vigente comma 3 dell'art. 233-bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 della possibilità di non predisporre il bilancio consolidato per gli enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Analoghe verifiche saranno effettuate per i prossimi anni.</p>
<p>Comunicazioni dovute dagli Enti beneficiari di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà ai sensi dell'art. 1, comma 508, L. n. 232/2016</p>	<p>Divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo (il divieto permane fino all'adempimento da parte degli enti) (art. 1, comma 508, della L. 11/12/2016, n. 232)</p>	<p>L'ente ha effettuato ed effettua le comunicazioni per gli spazi finanziari eventualmente concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.</p>
<p>Mancata certificazione di un credito</p>	<p>Divieto di assunzione di personale per la durata dell'inadempimento (art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 185/2008).</p>	<p>L'ente non ha violato le disposizioni in relazione al mancato rispetto dell'obbligo di certificare, su istanza del creditore, le somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali.</p>
<p>Assenza dello stato di deficitarietà strutturale e di dissesto</p>	<p>Gli enti in stato di deficitarietà strutturale e di dissesto devono sottoporre le assunzioni di personale al controllo della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL), presso il Ministero dell'Interno, (art. 243, comma 1, del D.lgs. 267/2000).</p>	<p>Questo Comune non si trova in stato di deficitarietà strutturale e di dissesto</p>

Mancata approvazione del Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) ex art. 6 DL 80/2021	Ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in caso di mancata adozione del Piano integrato di attività e organizzazione trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114	L'Ente ha approvato con delibera di G.C. n. 42 del 28/04/2023 il PIAO 2023/2025 e pubblicato sul portale https://piao.dfp.gov.it/ . L'approvazione del PIAO 2024/2026 è stata prorogata al 15/04/2024.
---	---	---